



C.A.I. - Club Alpino Italiano
Via Petrella 19
C.A.I. - Club Alpino Italiano
02 2057231
cai@pec.it
www.cai.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



cai - - 1 - 2023-09-07 - 0006212

Codice Amministrazione: **cai**
Numero di Protocollo: **0006212**
Data del Protocollo: **giovedì 7 settembre 2023**
Classificazione: **Non specificata.**
Fascicolo:

Oggetto: **STATUTO GRUPPO REGIONALE CALABRIA APPROVATO DALLA ARD**

Note:

MITTENTE:
GR CALABRIA



**STATUTO
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE CALABRIA
APS - ETS**



STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

REGIONE CALABRIA APS - ETS

Art. 1 - Costituzione e scopi

1. Ferma la comune identità nazionale e l'appartenenza all'unico Club Alpino Italiano, i soci e le Sezioni della Regione Calabria costituiscono il Raggruppamento Regionale "CLUB ALPINO ITALIANO - GRUPPO REGIONE CALABRIA - APS - ETS" con sigla "CAI CALABRIA - APS - ETS".
2. Con il presente atto adegua e rende conforme lo Statuto al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivo correttivo ai sensi del D. Lgs 105/2018, assumendo la denominazione di Associazione non riconosciuta di promozione sociale "CLUB ALPINO ITALIANO - GRUPPO REGIONE CALABRIA - A.P.S. - E.T.S.". Dopo l'adozione dello Statuto l'effettivo riconoscimento della Sezione come APS - ETS avviene con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.
3. L'Associazione, è indipendente, apartitica, aconfessionale e improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.
4. L'associazione, inoltre, persegue senza scopo di lucro:
 - a) il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
 - b) il rapportarsi con l'Ente Regione nei settori nei quali esso ha potere legislativo;
 - c) il rapportarsi, con gli altri Enti territoriali e non (Province, Comuni, Enti Parco, ecc.) operanti su un territorio comune a più sezioni;
 - d) il coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;
 - e) l'indirizzare l'attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni;
 - f) il fornire alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statuari; in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano. Al fine di poter acquisire la personalità giuridica, la costituzione avviene per atto pubblico notarile.

Art. 2 - Sede

1. La sede legale e operativa del CAI Calabria è stabilita a tutti gli effetti presso la Sezione del Club Alpino Italiano cui appartiene il Presidente Regionale pro-tempore (quindi la sede è soggetta a cambiare a ogni cambio di Presidente).
2. La variazione dell'indirizzo di ubicazione della sede non comporterà nessuna modifica al presente statuto.



Art. 3 - Organi del G.R.

1. Sono organi del CAI Calabria:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati (A.R.D.);
- b) il Comitato Direttivo Regionale (C.D.R.);
- c) il Presidente Regionale (P.R.);
- d) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 4 - Assemblea Regionale dei Delegati

1. La A.R.D. è l'organo sovrano del CAI Calabria. È composta dai delegati di diritto ed elettivi, in rappresentanza dei soci e delle sezioni. Il numero dei delegati elettivi si determina in base al numero dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente come da elenchi della Sede Centrale. Ogni sezione sarà rappresentata da 2 (due) delegati, 1 (uno) di diritto (presidente sezionale) e 1 (uno) eletto indipendentemente dal numero dei soci.

2. Inoltre ai solo fini del successivo comma 6, designeranno un delegato aggiuntivo ogni 100 soci o frazione di 100 (p.e. da 0 a 100 1 delegato, da 101 a 200 2 delegati e così via). Essi potranno deliberare esclusivamente quanto previsto al successivo comma 6. Le deliberazioni della A.R.D. sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni G.R..

3. Il funzionamento della A.R.D. è disciplinato dalle norme previste dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, con le seguenti modalità:

- a. si svolge nella località e alla data stabilite dal C.D.R.;
- b. delibera sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno da parte del C.D.R., ovvero eventualmente proposti dalle singole sezioni o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. devono essere invitati gli ex presidenti generali, i componenti del C.C.I.C., del C.D.C. e del Collegio dei Revisori dei Conti nazionale appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.

4. La A.R.D. ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.

5. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il C.D.R. lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del C.D.C., del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, oppure dei delegati del G.R., in numero non inferiore al 51%. L'Assemblea straordinaria adotta e/o modifica l'ordinamento del G.R. con le modalità di cui al successivo art. 22.

6. La A.R.D. ordinaria assolve le seguenti funzioni specifiche:



- a) adotta i programmi annuali e pluriennali del G.R.;
 - b) elegge il Presidente, i componenti del C.D.R., del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri e del Comitato Elettorale Regionale, con le modalità stabilite dall'art. 15, assicurando la rappresentanza di ogni sezione con almeno un componente in ogni organo;
 - c) *“designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano – esclusa l’A.D e il C.E.; designa ed elegge i componenti del C.C., assegnati all’area regionale o interregionale, in ottemperanza alle norme del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Tale potere di designazione ed elezione delle cariche elettive centrali, compresi i componenti del CC, non compete ai delegati designati in misura aggiuntiva a livello regionale, rispetto alle quote stabilite dallo statuto e dal regolamento generale del CAI;*
 - d) su proposta del C.D.R., costituisce, conferma, unifica e sopprime -quali organi tecnici regionali operativi- commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali e ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;
 - e) su proposta del C.D.R., stabilisce la quota associativa a carico delle Sezioni da destinarsi al G.R. per il suo funzionamento;
 - f) approva l'operato del C.D.R. e i bilanci d'esercizio e preventivo del G.R.;
 - g) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri G.R. della stessa area interregionale;
 - h) favorisce la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali.
 - i) su proposta del C.D.R., approva l'assunzione di partecipazioni del G.R. in altri Enti, Associazioni e Società mutualistiche che, senza scopi di lucro, abbiano per scopo la cessione di beni e la fornitura di servizi nei confronti dei soci del CAI e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali, anche senza il vincolo della prevalenza, purché funzionali e strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali.
 - j) L’A.R.D., in sede ordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati delle sezioni, presenti di persona o per delega, registrati ai tavoli della Commissione per la Verifica dei Poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del G.R.; in sede straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati delle Sezioni.
7. Ogni A.R.D. validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della A.R.D. ne dichiara chiusi i lavori.
8. Ciascun delegato, sia di diritto (Presidente Sezionale) che eletto, può partecipare alla A.R.D. in rappresentanza e votare



anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del G.R. fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del G.R.

9. I delegati, per partecipare alla A.R.D., devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della A.R.D. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

10. Le deliberazioni, in sede ordinaria e straordinaria, sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; e fatta salva la maggioranza qualificata.

Art. 5 - Commissione di verifica dei poteri

1. Il C.D.R. nomina, almeno 15 (quindici) giorni prima della A.R.D., la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del C.D.R. e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'A.R.D.; in caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del C.D.R.

2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 6 - Comitato Direttivo Regionale

1. Il C.D.R. è l'organo esecutivo di gestione del G.R. e assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano - Comitato Direttivo Regionale Calabria.

2. Il C.D.R. è composto dal Presidente del Gruppo Regionale e da 2 componenti per ogni sezione. Il C.D.R. viene rinnovato ogni tre anni.

3. Il C.D.R., nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Questi due ultimi, soci CAI, potranno essere eletti, anche al di fuori dei componenti del C.D.R., ma non hanno diritto al voto.

4. Il C.D.R. assolve a quanto previsto dallo Statuto Nazionale all'art. VII. 1 per quanto applicabile, inoltre assolve le seguenti funzioni specifiche:

- a) predispone i programmi annuali e pluriennali del G.R. e li sottopone alle deliberazioni della A.R.D.;
- b) collabora con le sezioni di altri G.R. che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione o provincia;
- c) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;



- d) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del G.R.;
 - e) redige l'ordinamento del G.R.; redige, colleziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del G.R., preparate per iniziativa del C.C.I.C., per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del G.R.;
 - f) pone in atto le deliberazioni dell'A.R.D.;
 - g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dall'A.R.D.; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
 - h) cura la redazione dei bilanci di esercizio del G.R. e li trasmette alla direzione;
 - i) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione in osservanza dello Statuto e Regolamento Generale del Club Alpino Italiano con unica deroga all'art. 50 comma "a" del Regolamento Generale prevedendo la costituzione di Sottosezioni con numero di Soci inferiore a quello di cui all'articolo 50 comma "a" del Regolamento Generale e comunque con un minimo di trenta;
 - j) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al C.D.C. le eventuali inosservanze;
 - k) indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
 - l) propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla A.R.D.;
 - m) nomina i componenti degli organi tecnici consultivi ed operativi regionali e interregionali;
 - n) propone e nomina specifiche commissioni o gruppi di lavoro sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali, ne coordina le attività e ne delibera la costituzione o lo scioglimento ;
 - o) provvede alla organizzazione dell'A.R.D., anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della A.R.D., e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
5. Le sedute del C.D.R. si svolgono in via ordinaria ogni qualvolta il P.R. lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del C.D.R. o dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
6. Per particolari esigenze è possibile tenere le riunioni del C.D.R. attraverso videoconferenza, su apposite piattaforma in capo al G.R. Le sedute sono valide se presenti almeno la metà dei componenti, oltre al presidente o a chi ne fa le veci. Le decisioni sono prese a maggioranza. Alle sedute del C.D.R. sono invitati i soci eletti nel C.C.I.C., nel C.D.C. e nel Collegio



dei Revisori dei Conti nazionale appartenenti ad una sezione dell'area regionale e interregionale, che però non hanno diritto di voto.

7. La convocazione deve essere inviata, in forma cartacea e/o informatica, almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta e indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il P.R. può convocare una seduta del C.D.R. anche a mezzo telefono o posta elettronica.

8. I componenti del C.D.R. partecipano alle sedute dell'A.R.D., possono prendervi la parola senza diritto di voto.

Art. 7 - Presidente Regionale

1. Il P.R. è il legale rappresentante del G.R.; ha la firma sociale, ha la responsabilità della custodia del patrimonio del G.R. e delle operazioni bancarie; ha poteri di rappresentanza istituzionale, che può delegare;

Assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le A.R.D.;
- b) presiede e convoca, predisponendone l'o.d.g., le sedute del C.D.R.;
- c) presenta alla A.R.D. la relazione generale annuale sullo stato del G.R. accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del G.R.;
- d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al C.D.R. per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- e) rappresenta il G.R. alla Conferenza nazionale dei P.R.;
- f) pone in atto le deliberazioni del C.D.R.;
- g) rende pubblico il bilancio mediante trasmissione alle Sezioni insieme con la convocazione ordinaria dell'Assemblea prevista per l'approvazione dello stesso.

2. In caso d'impedimento temporaneo il P.R. è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il C.D.R. avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

Art. 8 - Segretario

Esplica le seguenti funzioni:

1. Sotto la direzione del Presidente compila i verbali delle riunioni del C.D.R. e delle assemblee dei delegati, che previa approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale sarà sottoposto a lettura nella seduta successiva del C.D.R. o dell'A.R.D.

2. Cura l'attuazione delle deliberazioni del C.D.R., dirige l'ufficio di segreteria, compila e tiene in regola l'inventario dei beni mobili e delle attrezzature, da aggiornarsi annualmente, partecipa di diritto quale elemento coordinatore alle riunioni del C.D.R., della A.R.D. delle commissioni.



3. Mantiene, d'intesa col Presidente, i collegamenti amministrativi con le sezioni. Nell'espletamento delle sue funzioni può essere coadiuvato da uno o più collaboratori, scelti tra i vari soci e all'uopo nominati dal Presidente.

Art. 9 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della contabilità del G.R. di cui conserva ordinatamente la documentazione. Ha la responsabilità della custodia dei fondi del G.R. e delle operazioni bancarie, se delegato dal Presidente.

Art. 10 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e Organo di Controllo

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del G.R. e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute dell'A.R.D. e del C.D.R.

2. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti del G.R. è composto da 1 (uno) componente per sezione.

3. Nell'impossibilità dell'osservanza della regola di cui al precedente comma 2 il Collegio è composto da un minimo di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.

4. I Revisori dei Conti supplenti possono partecipare a tutte le riunioni collegiali e sostituire in toto un revisore dei conti effettivo, per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato, fino al suo rientro o fino alla sua sostituzione nella successiva A.D.R.

5. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è rinnovato ogni tre anni ed elegge tra i suoi componenti effettivi, il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio; un vicepresidente e un segretario, quest'ultimo, eventualmente, anche al di fuori dei suoi componenti, soci CAI, nel caso specifico senza diritto di voto.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo e vigilanza della contabilità del G.R., accerta la regolare tenuta dei libri sociali. Si riunisce una volta ogni tre mesi, o quando ritenuto necessario.

7. I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del C.D.R. e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, hanno anche diritto di chiedere al C.D.R. notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della cassa e dei libri contabili, dei valori e dei titoli di proprietà del G.R.

8. A ogni fine esercizio redige una relazione sui bilanci annuali.

9. È compito del Collegio dei Revisori dei Conti: l'esame dei bilanci predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea; Il controllo collegiale o individuale degli atti contabili; La convocazione dell'Assemblea dei Delegati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo Regionale.

10. L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del terzo Settore) esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale d'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Delegati. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Delegati;
- b) il controllo collegiale o individuale degli atti contabili ed amministrativi della G.R.;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Delegati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Collegio Regionale dei Probiviri

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri del G.R. è composto da 1 (uno) componente per sezione.
2. Nell'impossibilità dell'osservanza della regola di cui al precedente comma 1, Il Collegio è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti che al loro interno designano il Presidente. È rinnovato ogni tre anni ed elegge tra i suoi componenti un vicepresidente e un segretario, quest'ultimo, eventualmente, anche al di fuori dei suoi componenti, soci CAI, nel caso specifico senza diritto di voto.
3. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al G.R. o deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.
4. Il collegio tiene i propri archivi presso la sede del G.R. e si può riunire anche altrove, o tramite videoconferenza su



piattaforma in capo al G.R.

Art. 12 - Organi Tecnici Consultivi Regionali

1. Gli OTCR (Organi Tecnici Consultivi Regionali), scelti e nominati dal CDR, sono composti da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) componenti che al loro interno designano il Presidente. Viene rinnovato ogni tre anni ed elegge tra i suoi componenti un vicepresidente e un segretario, quest'ultimo, eventualmente, anche al di fuori dei suoi componenti. I componenti possono operare collegialmente solo su richiesta del C.D.R. e sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Il C.D.R. assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 13 - Organi tecnici operativi regionali e/o interregionali

1. Gli organi tecnici operativi (O.T.O.) regionali operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti che al loro interno eleggono il Presidente.

2. Questi sono designati dalle sezioni nell'ambito dei soci in possesso dei titoli o della qualifica corrispondente e nominati dall'A.R.D. Vengono rinnovati ogni tre anni ed eleggono tra i loro componenti un vicepresidente e un segretario, quest'ultimo, eventualmente, anche al di fuori dei loro componenti, senza diritto di voto.

3. Gli organi tecnici operativi regionali operano nel rispetto delle funzioni d'indirizzo politico locale spettanti all'A.R.D. e di indirizzo tecnico generale dei rispettivi O.T.C. Sono sottoposti alle funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti esercitate dal C.D.R. che ne riferisce all'A.R.D.

4. I componenti degli organi tecnici sono eletti sia sulla base di una lista di candidati predisposta dal C.D.R. sia sulla base di indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi.

5. Le spese di funzionamento sono a carico del G.R., mentre quelle legate ai progetti saranno coperte dai relativi O.T.C. Gli importi erogati dovranno essere dagli O.T.C. versati al G.R. il quale provvederà a girarli all'organo periferico.

6. Gli organi tecnici operativi del G.R. Calabria, preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, sono quelli che si identificano nelle seguenti attività:

- ESCURSIONISMO
- T.A.M.

7. Nel caso di O.T.O. interregionali, previo accordo con i GR interessati, composizione, scelta, nomina, possono essere deliberati dal CDR anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. La composizione di tali organi deve essere rappresentativa dei GR costituenti.

Art. 14 - Divieti e obblighi del G.R.



1. Il G.R. non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprenda, anche in parte, la zona di un altro G.R., senza preventivo accordo col G.R. interessato.
2. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti o organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano.
3. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.
4. Il G.R. assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del G.R. e del conto economico;
 - b) trasmette al Direttore e al CDC l'elenco degli eletti negli organi del G.R. e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al Comitato Elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano, entro 30 (trenta) giorni dalle votazioni, e trasmette al Comitato Elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;
 - d) trasmette al C.D.C. copia dell'ordinamento del G.R. e delle sue modifiche, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione da parte dell'A.R.D.;
 - e) usa lo stemma del Club Alpino Italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il patrocinio del C.A.I., rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club Alpino Italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;
 - f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 15 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il C.D.R. trasmette a tutte le sezioni almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'A.R.D. ordinaria l'elenco dei componenti degli Organi Centrali, incluso il Comitato Elettorale, e degli organi del G.R., inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del G.R. Il C.D.R. predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati -disposti in ordine alfabetico- predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti.
3. Il voto per la designazione o per l'elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:



- a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
- b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare, senza possibilità di dubbio, il socio che il delegato intende designare o eleggere.

4. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle. Nel caso di elezione a cariche per le quali possono essere eletti più di un candidato per sezione, risulterà eletto, tra i candidati di ogni sezione, solamente quello che avrà avuto più voti. E' escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

5. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti dell'A.R.D. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

6. Entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla chiusura della A.R.D., il C.E.R. - effettuati i controlli previsti - proclama i risultati delle elezioni. Gli eletti entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.

Art. 16 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del G.R., inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese sostenute.

2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del G.R., inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti a una delle sezioni costituenti il G.R.; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del G.R., inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque



titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;

- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art. 17 - Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a) il Presidente sezionale, oltre che delegato di diritto all'A.R.D., può essere eletto a componente degli Organi Tecnici Consultivi o Operativi;
- b) il componente del Consiglio Direttivo di una sezione può essere eletto delegato all'A.R.D., presidente del G.R., componente del C.D.R., componente o presidente degli Organi Tecnici Consultivi o Operativi;
- c) il componente del Collegio dei Revisori dei conti di una sezione può essere eletto delegato alla A.R.D. o componente degli organi tecnici consultivi o operativi.

Art. 18 - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

- 1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e d'incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del G.R., l'A.R.D. elegge il Comitato Elettorale Regionale (C.E.R.);
- 2. Il C.E.R. è composto da 1 (uno) componente per sezione;
- 3. Nell'impossibilità dell'osservanza della regola di cui al precedente comma 2, il C.E.R. è composto da un minimo di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti;
- 4. Il C.E.R. è rinnovato ogni 3 (tre) anni, i componenti eleggono al loro interno il Presidente, il Segretario e gli scrutatori che possono alternarsi annualmente.

Art. 19 - Decorrenza e durata delle cariche elettive

- 1. Gli eletti alle cariche sociali del G.R. assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della A.R.D. e decadono in caso di decadenza del C.D.R. Gli eletti alle cariche sociali del G.R., quando siano giunti al termine del loro mandato triennale mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del G.R. una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
- 2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del G.R., inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del C.D.R. e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.



3. Le assenze dalle sedute degli organi del G.R. devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4. Il componente di uno degli organi del G.R. che per 3 (tre) volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al C.D.R. che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del C.D.R. dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 20 - Sostituzione di componenti di organi del G.R. decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del G.R., inclusi gli Organi Tecnici Operativi Regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima A.R.D., successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione dell'A.R.D.; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva A.R.D. ordinaria.

2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 21 - Patrimonio del G.R.

1. Il patrimonio del G.R. è costituito:

- a) da eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà del G.R.;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore del G.R. per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

2. Per il conseguimento dei suoi scopi il G.R. si avvarrà delle entrate rivenienti da:

- a) dalle quote provenienti dalle Sezioni e dalla Sede Centrale;
- b) da contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali anche in base alla vigente normativa in materia;
- c) da elargizioni di Associazioni o di terzi (persone fisiche o Enti);
- d) da donazioni, eredità e legati di beni mobili e immobili;
- e) da ogni eventuale provento a carattere periodico o occasionale.

3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del G.R. anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

4. Il G.R. può esser sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la



liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano e secondo le disposizioni previste per gli Enti del Terzo Settore; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare dal C.D.C. fino al momento della loro attribuzione all'Ente designato.

Art. 22 - Modifiche all'ordinamento del G.R.

1. Le modifiche all'ordinamento del G.R. sono inoltrate in plico unico, nel testo integrale redatto dal C.D.R., ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della A.R.D.;
2. L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un 1 (anno) dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del C.D.C.; è adottato dal C.D.R. con propria delibera da portare ad approvazione dell'A.R.D. nella prima seduta utile.
3. L'A.R.D. è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al G.R.; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.

Art. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento generale del C.A.I., nonché alla normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore e disposizioni attuative) e, in mancanza, alle norme del Codice Civile. Il presente statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano.



Club Alpino Italiano
Gruppo Regione Calabria
(Il Presidente pro tempore dr. Giuseppe A.G. Greco)

Giuseppe A. G. Greco



N.B.: Abbreviazioni usate nel presente regolamento:

- A.P.S. Associazione di Promozione Sociale
- E.T.S. Ente del Terzo Settore
- A.D. Assemblea dei Delegati
- A.R.D. Assemblea Regionale dei Delegati
- C.C.I.C. Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale)
- C.D.C. Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)
- C.D.R. Comitato Direttivo Regionale
- C.E.R. Comitato Elettorale Regionale
- G.R. Raggruppamento Regionale di Sezioni
- P.G. Presidente Generale
- P.R. Presidente Regionale
- O.T.C. Organi Tecnici Centrali
- O.T.P. Organi Tecnici Periferici



INDICE

Art. 1 Costituzione e scopi	Pag. 1
Art. 2 Sede	Pag. 1
Art. 3 Organi del G.R.	Pag. 2
Art. 4 Assemblea Regionale dei Delegati	Pag. 2
Art. 5 Commissione di verifica dei poteri	Pag. 4
Art. 6 Comitato Direttivo Regionale	Pag. 4
Art. 7 Presidente Regionale	Pag. 6
Art. 8 Segretario	Pag. 6
Art. 9 Tesoriere	Pag. 7
Art. 10 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e Organo di Controllo	Pag. 7
Art. 11 Collegio Regionale dei Proviviri	Pag. 8
Art. 12 Organi Tecnici Consultivi Regionali	Pag. 9
Art. 13 Organi tecnici operativi regionali e/o interregionali	Pag. 9
Art. 14 Divieti e obblighi del G.R.	Pag. 9
Art. 15 Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali	Pag. 10
Art. 16 Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali	Pag. 11
Art. 17 Incompatibilità tra cariche sociali	Pag. 12
Art. 18 Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità	Pag. 12
Art. 19 Decorrenza e durata delle cariche elettive	Pag. 12
Art. 20 Sostituzione di componenti di organi del G.R. decaduti prima del termine del mandato	Pag. 13
Art. 21 Patrimonio del G.R.	Pag. 13
Art. 22 Modifiche all'ordinamento del G.R.	Pag. 14
Art. 23 Disposizioni finali	Pag. 14



CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo Regione Calabria
ASSEMBLEA REGIONALE DELEGATI

Oggetto: Verbale dell'Assemblea Regionale dei Delegati del 15 Aprile 2023

Oggi 15 Aprile 2023, alle ore 10.30, in Lamezia Terme, c/o l'Hotel Phelipe, si è riunita l'Assemblea dei Delegati (ADR) del Gruppo Regionale CAI Calabria, per discutere l'ordine del giorno come da atto di convocazione inviata via e-mail.

Preliminarmente è stata nominata la Presidente dell'Assemblea, Mariarosaria D'Atri, ed il segretario, Giuseppe A.G. Greco, quest'ultimo ai soli fini della redazione del presente verbale, l'Assemblea approva.

Partecipa all'assemblea il Consigliere Centrale, Iannelli Eugenio

Sono presenti:

	Sezione	Cognome e Nome	Qualifica	
		D'Atri Mariarosaria	Presidente Assemblea	
1	Castrovillari	Filomia Domenico	Delegato di diritto	*
2	Castrovillari	Bellizzi Walter	Con delega a Filomia Domenico	
3	Castrovillari	Cerzosimo Gaetano	Delegato elettivo	
4	Castrovillari	Cara Lorenzo	Con Delega a Cerzosimo Gaetano	
5	Castrovillari	Cerzosimo Giuseppe	Delegato elettivo	
6	Verbicaro	Cosentino Giuseppe Andrea	Delegato di diritto	*
7	Verbicaro	Cirimele Carmine	Con delega a Cosentino Giuseppe Andrea	
8	Verbicaro	Lo Gatto Ciriaco	Con delega a Cosentino Giuseppe Andrea	
9	Verbicaro	Lucchese Angelo	Con Delega a Cosentino Giuseppe Andrea	
10	Cosenza	Mele Annachiara	Delegata elettiva	*
11	Cosenza	Talarico Maria	Con Delega a Iannicelli Giuseppe	
12	Cosenza	Noci Marco	Con Delega a Iannicelli Giuseppe	
13	Cosenza	Iannicelli Giuseppe	Delegato elettivo	
14	Catanzaro	Iannaccaro Piergiorgio	Delegato di Diritto	*

DELEGATI DI DIRITTO ED ELETTIVI PER DESIGNAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CENTRALE

1	Cosentino Giuseppe Andrea	Presidente Sezione di Verbicaro	
2	Domenico Filomia	Presidente Sezione di Castrovillari	
3	Iannaccaro Piergiorgio	Presidente Sezione Catanzaro	
4	Talarico Maria	Presidente Sezione Cosenza	Con delega a Iannicelli Giuseppe
5	Patitucci Luigi	Delegato elettivo CAI Cosenza	Con delega a Mele Annachiara
6	Primavera Carla	Delegata elettiva CAI Castrovillari	

(*) Presidenti di Sezione

Constatata la validità del numero legale dei Delegati – (Delegati 13), il presidente, Mariarosaria D’Atri, dichiara aperta la seduta e avvia la discussione sui seguenti punti all’ O.d.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Designazione candidato al CC per il raggruppamento CMI;
3. Modifiche "Statuto Regionale";
4. Varie ed eventuali;

DISCUSSIONE

1. Letture ed approvazione verbale seduta precedente:

Per problemi tecnici-amministrativi il verbale della seduta precedente del 05 Novembre 2022 verrà portato all’approvazione alla prima seduta utile dell’ARD.

2. Designazione candidato al CC per il raggruppamento CMI;

La Presidente D’Atri illustra le modalità di voto, informa tutti i delegati che l’unico candidato per il CMI è Iannelli Eugenio della Sezione di Castrovillari e, preliminarmente provvede all’insediamento del Comitato Elettorale che risulta costituito dai seguenti componenti: Arcovio Luigi, Cerzosimo Gaetano e Cerzosimo Giuseppe.

Il comitato elettorale così costituito verifica l’elenco dei Delegati di diritto ed Elettivi presenti e prende atto che, il delegato elettivo Luigi Patitucci (CAI Cosenza), ha delegato al voto Annachiara Mele (CAI Cosenza), mentre il delegato di diritto, Talarico Maria (CAI Cosenza), ha delegato al voto Iannicelli Giuseppe (CAI Cosenza). Il Comitato prende atto altresì che la Sezione CAI di Reggio non è presente. Le schede di voto vengono verificate, timbrate e vidimate. Concluse le operazioni di verifica iniziano le votazioni. Alle ore 12.45 si concludono le operazioni di voto e, in ottemperanza al Regolamento Generale, alle ore 13.15 si procede allo spoglio delle schede il cui esito dà il seguente risultato: Voti 6/6 per il candidato Iannelli Eugenio.

Risulta designato al Comitato Centrale il socio Iannelli Eugenio.

3. Modifiche Statuto Regionale;

La Presidente D’Atri informa l’Assemblea dei Delegati che per procedere all’iscrizione dello Statuto Regionale al RUNTS è stato necessario l’approvazione dello stesso da parte del Comitato Centrale. Nel corso della verifica, da parte del CC, è stato riscontrato che lo Statuto Regionale all’ art.4 si prevede legittimamente un numero di delegati aggiuntivi rispetto alle quantità determinate dalla sede centrale in proporzione al numero degli associati. Tuttavia tali delegati aggiuntivi non possono esercitare il voto nelle elezioni delle cariche nazionali, così come stabilito nell’art.55, commi 3 e 4 del regolamento generale del CAI. Nello Statuto del GR Calabria, invece, tale facoltà è espressamente prevista al comma 6, lett. C) dell’art.4, che risulta dunque incompatibile con l’ordinamento nazionale. Ciò significa che bisogna intervenire solo sul comma 6, lettera C), dell’art.4, **escludendo** che i delegati “aggiuntivi” determinati a livello regionale concorrano alle votazioni e designazioni delle cariche elettive centrali, compresi ovviamente i componenti del CC. Il principio è molto semplice: i delegati aggiuntivi partecipano a pieno titolo alle elezioni degli organi di livello regionale, ma non a quelle degli organi nazionali perché il numero più alto dei voti altererebbe il rapporto con le altre regioni.

Per cui si propone di approvare la modifica all'art.4, comma 6, lett.C –STATUTO REGIONALE CAI così articolata:

comma 6, lett.c): designa i candidati alla cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano- esclusa l'A.D. – e nel C.E.; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale o interregionale, in ottemperanza alle norme del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Tale potere di designazione ed elezione delle cariche elettive centrali, compresi i componenti del CC, non compete ai delegati designati in misura aggiuntiva a livello regionale, rispetto alle quote stabilite dallo statuto e dal regolamento generale del CAI. Inoltre il Presidente propone all'Assemblea di conferire al Presidente regionale il mandato di apporre direttamente allo statuto, oggi approvato, le correzioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dagli organi di controllo, quali ad esempio il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI e gli uffici regionali o provinciali del Registro degli di terzo Settore –"RUNTS".

L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITA'

Conclusi gli argomenti all'O.d.G. la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00

Il Segretario verbalizzante

(Giuseppe A.G. Greco)

Giuseppe A.G. Greco



Il Presidente dell'ARD

(Mariarosaria D'Atri)

Mariarosaria D'Atri



direzione Cai <direzione@cai.it>

Modifica statuto regionale - GR CAI Calabria

GR Calabria <gr_cai_calabria@cai.it>

5 settembre 2023 alle ore 01:05

A: direzione Cai <direzione@cai.it>

Prot. n°47/23 GR CAI Calabria

Verbicaro li 05/09/2023

In riferimento a quanto in oggetto si invia copia completa dello statuto regionale con inserite le modifiche apportate (art.4, comma 6, lettera c).

Cordialmente.

Giuseppe A.G. Greco

Presidente GR CAI Calabria



STATUTO MODIFICATO con Assemblea ARD del 15 APR 2023.pdf

11411K